

N. 00330/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00852/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 852 del 2013, proposto da:
Ferdinando De Bortoli, rappresentato e difeso dagli avv. Monica Fant,
Alfredo Bianchini, Antonio Prade, con domicilio eletto presso Alfredo
Bianchini in Venezia, Piazzale Roma, 464;

contro

Comune di Ponte Nelle Alpi, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico
Gaz, con domicilio eletto presso Enrico Gaz in Venezia, Santa Croce,
269;

nei confronti di

Gianfranco Calo', Domenica Brunello, Carla Dalla Stella, Dino Vallata,
Andrea Raucci, Barbara Munaro, Sergio Russa, Michela Casanova;

per l'annullamento

del silenzio del Comune di Ponte nelle Alpi sulla diffida 12/10/2012, nonchè per il risarcimento del danno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Ponte Nelle Alpi;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2014 la dott.ssa Alessandra Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Espone il ricorrente di essere proprietario in Ponte nelle Alpi, località Soccher, di un compendio immobiliare censito alle particelle 130, 137 e 131 del Fg 43 N.C.T;

che detto ambito veniva interessato nel 1998 dalla variante n. 10 al PRG – approvata con D.G.R. n. 125 del 20.1.1998 – per effetto della quale tutta l'area identificata con la località Soccher veniva classificata “C1/7” di completamento, soggetta ad intervento diretto, senza necessità di previa approvazione di strumento urbanistico attuativo;

che in forza della previsione urbanistica così introdotta, è stato realizzato in area contermine alla proprietà del ricorrente, mappale 665 Fg 34, di proprietà di Pierobon Rita e per conto della stessa dall'Immobiliare Zampieri s.r.l., un edificio a destinazione residenziale, in forza della concessione edilizia n. 504/99 del 2.3.1999, seguita alla variante n. 504/BIS del 16.8.1999;

che l'edificio così realizzato è costituito da cinque unità adibite a civile abitazione, successivamente cedute singolarmente e separatamente; riferisce inoltre parte istante di aver provveduto nell'ottobre del 1999, dopo aver constatato la realizzazione sul mappale 665 del suddetto edificio, a sollecitare l'amministrazione comunale ad intervenire in autotutela sia per quanto riguarda l'illegittimità dell'azzone urbanistico dell'area, di cui alla variante n. 10 (ritenendo che l'azzone corretto fosse "C2", come in precedenza classificato, e non "C1/7"), sia per quanto riguarda la concessione edilizia e successiva variante;

che, nonostante la risposta resa dal Comune il successivo mese di novembre 1999, non risultando ancora soddisfatte le pretese avanzate, il ricorrente inoltrava una ulteriore nota datata 12.9.2002, con la quale rinnovava le contestazioni di illegittimità della variante per contrasto con la normativa regionale di cui alla L.r. n. 61/85;

che, con ulteriore nota del 26.2.2005, il ricorrente riformulava le proprie contestazioni, invitando l'amministrazione ad intervenire in autotutela disponendo la demolizione del fabbricato realizzato in forza della concessione edilizia contestata: a detta nota il Comune replicava, ribadendo la legittimità del titolo rilasciato in forza della vigente disciplina urbanistica, ormai definitivamente operante;

che, con ulteriore istanza del 22.10.2007, il ricorrente rinnovava per l'ennesima volta le proprie richieste all'amministrazione, che a sua volta rispondeva con la nota del 9.11.2007, ove, confermando quanto in precedenza dichiarato, rinviava alla futura programmazione urbanistica

comunale l'eventuale presa in considerazione delle esigenze rappresentate dal ricorrente;

che, non ritenendo soddisfacente tale nota, il ricorrente provvedeva infine a formulare formale diffida, datata 12.10.2012, con la quale intimava all'amministrazione di provvedere in autotutela annullando e/o revocando e/o revisionando la zonizzazione approvata nel 1998 con la variante n. 10, nonché le concessioni edilizie rilasciate alla Immobiliare Zampieri s.r.l., applicando la sanzione della riduzione in pristino sia per quanto riguarda l'immobile che per quanto riguarda la stradina di accesso alla strada pubblica, che attraversa la proprietà del ricorrente, realizzata in assenza di titolo edilizio, con contestuale risarcimento dei danni patiti e patiendi per effetto della contestata edificazione.

Non avendo ricevuto risposta dall'amministrazione, né avendo questa provveduto nei termini richiesti dal ricorrente, veniva proposto il ricorso in oggetto ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 31 e 117 c.p.a., con contestuale richiesta di riconoscimento del diritto ad ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti per effetto degli atti illegittimamente assunti dall'amministrazione e del silenzio da questa serbato sulle ripetute istanze presentate dal ricorrente.

In punto di diritto parte ricorrente ha svolto le seguenti censure:

con riferimento alla variante urbanistica n. 10 del 1998, ha denunciato la violazione degli artt. 24 e 29 della L.r. n. 61/85;

con riferimento alla C.E. n. 540/99 e successiva variante, ha denunciato la violazione degli artt. 41 quinquies della legge 1150/42 e dell'art. 76, u.c. della L.r. 61/85, nonché la mancata verifica da parte

dell'amministrazione comunale dell'esistenza di un'adeguata via di accesso dalla strada pubblica al fondo edificando e del titolo in base al quale la titolare della concessione edilizia avrebbe potuto utilizzare il sentiero esistente indicato nella planimetria della domanda di concessione; infine, con puntuale riferimento al suddetto sentiero, è stata denunciata l'abusiva realizzazione degli interventi di asfaltatura.

Quindi, con specifico riguardo all'inerzia manifestata dall'amministrazione a fronte delle plurime sollecitazioni a provvedere in autotutela formulate dal ricorrente, parte istante ha denunciato l'illegittimità del silenzio in presenza di un'attività vincolata, cui l'amministrazione era tenuta al fine di ripristinare la legalità violata.

Concludeva, pertanto, la difesa istante chiedendo la condanna dell'amministrazione intimata a provvedere in autotutela annullando la zonizzazione per l'area corrispondente alla località Soccher, riportando la classificazione a "C2", così come originariamente assegnata dal P.R.G., nonché ad annullare i titoli edilizi rilasciati alla controinteressata ed alla applicazione delle relative sanzioni per gli abusi realizzati.

L'amministrazione intimata si è costituita in giudizio, chiedendo la reiezione del gravame proposto.

Non si sono costituiti in giudizio i controinteressati, seppure ritualmente intimati.

Parte ricorrente provvedeva infine a depositare un'ulteriore memoria a conferma delle argomentazioni già svolte con l'atto introduttivo, con allegata produzione documentale, insistendo anche per quanto riguarda la richiesta risarcitoria.

Alla Camera di Consiglio del 12 marzo 2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Con la proposizione del ricorso in esame, ai sensi e per gli effetti degli artt. 31 e 117 c.p.a., parte ricorrente ha, denunciato l'illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione comunale di Ponte nelle Alpi a fronte della diffida presentata nell'ottobre del 2012, diffida che, come ricordato in fatto, costituisce solo l'ennesimo invito rivolto al Comune affinché questo assuma provvedimenti in autotutela che assicurino l'interesse del ricorrente.

Detto interesse è riconducibile alla pretesa a vedere modificata la zonizzazione della località Soccher, ove è sita la proprietà, zonizzazione dettata nel 1998 per effetto della Variante n. 10, che ha assegnato all'ambito la classificazione "C1/7", modificando la precedente "C2", in modo tale da determinare anche l'annullamento e/o la revoca della concessione edilizia n. 504/99 e successiva variante che, in osservanza alla nuova destinazione urbanistica dell'area, ha consentito all'Immobiliare Zampieri, per conto della proprietaria Pierobon Rita, di realizzare un edificio a destinazione residenziale, poi suddiviso in singole unità abitative a loro volta alienate agli odierni controinteressati. Così ricostruita la vicenda e valutate le doglianze dedotte e le relative richieste formulate con il ricorso in oggetto, ritiene il Collegio che il gravame sia affetto da plurimi profili di inammissibilità.

In primo luogo, si osserva che con il presente mezzo, attivato secondo il rito speciale del silenzio, di cui all'art. 117 c.p.a., parte ricorrente ha dedotto una serie di doglianze che investono la legittimità di atti e

provvedimenti che risultano ormai del tutto inoppugnabili, essendo ormai decorsi i termini di legge, trattandosi di atti pacificamente conosciuti dal ricorrente sin dalla loro adozione.

L'evidente inammissibilità del ricorso è quindi conseguente non solo alla tardività delle censure dedotte avverso tali atti, ma soprattutto per l'utilizzo del rito speciale del silenzio, che ha la finalità di accertare l'eventuale illegittimità dell'inerzia dell'amministrazione, impregiudicata ogni valutazione sulla fondatezza della pretesa sottostante.

E' quindi evidente che risulta del tutto inammissibile una pretesa azionata con tale speciale rito al fine di denunciare l'illegittimità di tali atti, anche se al solo fine di avallare la parimenti denunciata illegittimità del silenzio, non essendo possibile recuperare per questa via i termini per la loro impugnazione, ormai decorsi da tempo.

In buona sostanza, non è ammissibile che attraverso il rito del silenzio, denunciando l'illegittimità dell'inerzia della Pubblica Amministrazione a fronte di una richiesta di interventi in autotutela, possa essere sostanzialmente concessa una sorta di rimessione in termini per ottenere, in via indiretta, l'annullamento degli atti non tempestivamente impugnati.

Per altro verso e specificatamente per quanto poi riguarda il caso di specie e la denunciata illegittimità dell'inerzia dell'amministrazione intimata, si osserva in primo luogo come detta inerzia non sia qualificabile in alcun modo come illegittima a fronte di un'attività che, diversamente da quanto prospettato dalla difesa istante, non è affatto vincolata.

Invero, va ancora una volta ribadito come gli atti di pianificazione contestati e la concessione edilizia e sua variante rilasciate alla controinteressata non sono mai stati oggetto di impugnazione e quindi sono del tutto legittimi ed efficaci: in modo particolare i titoli edilizi, che hanno consentito la costruzione dell'edificio contestato dal ricorrente, sono stati rilasciati in piena conformità alla disciplina urbanistica allora vigente, mai impugnata e quindi pienamente operativa.

Ne consegue che nessun obbligo sussisteva per l'amministrazione di intervenire su tali atti in autotutela, disponendo il loro annullamento e/o la loro revoca, trattandosi di atti a tutti gli effetti legittimi ed inoppugnabili.

Oltre a tali considerazioni, di per sé già esaurienti e sufficienti a ritenere l'inammissibilità del ricorso, va ulteriormente osservato come, in realtà, nessuna inerzia è stata colpevolmente serbata dal Comune, che in più occasioni, in risposta alle note inviate dal ricorrente, nel 1999, nel 2005 e nel 2007, ha esposto le ragioni per le quali la richiesta di annullamento non poteva essere accolta (risposta del novembre 1999) e soprattutto come gli atti contestati fossero ormai divenuti inoppugnabili (risposta del 2005), salvo comunque rinviare alla nuova programmazione urbanistica, con approvazione del PAT e del PI, ogni eventuale considerazione delle richieste avanzate dal ricorrente (nota del 2007).

E' quindi da escludere in ogni caso, anche in punto di fatto, che vi sia stata inerzia, a maggior ragione non illegittima perché non riconducibile all'esercizio di un'attività vincolata da parte dell'amministrazione intimata.

Né, infine, può essere censurato il silenzio serbato a fronte dell'ennesima diffida presentata nel 2012, atteso che, seppure sia possibile la reiterazione delle richieste a provvedere, nel caso di specie nessuna modifica era intervenuta nella situazione di fatto, così come già rappresentata dall'amministrazione nelle precedenti note.

Per tutte le considerazioni sin qui svolte, è quindi possibile concludere per l'inammissibilità del ricorso proposto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate a favore dell'amministrazione resistente nella misura indicata in dispositivo .

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Le spese e gli onorari del giudizio seguono la regola della soccombenza, e sono pertanto posti a carico del ricorrente nella misura di € 3.500,00 (tremilacinquecento/00), oltre oneri ed accessori.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Alessandra Farina, Consigliere, Estensore

Giovanni Ricchiuto, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/03/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)